



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 158 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anno 2018 Determinazioni in ordine alle risorse variabili - Rettifica Fondi 2016 e 2017- Art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 ed art. 67 C.c.n.l. 21.05.2018. Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2017-2018 - parte giuridica ed economica.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **13:50**, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| COGNOME E NOME | | PRESENTI / ASSENTI |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| GIARETTA PIETRO LUIGI | SINDACO | P |
| CEOLARO LUCA | VICESINDACO | P |
| BISSOLI EMANUELA | ASSESSORE | P |
| CORSINI MARA | ASSESSORE ESTERNO | A |
| PERUZZI VALERIO | ASSESSORE ESTERNO | A |

Assiste alla seduta il Sig. MAZZOCCO DR.SSA CHIARA - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor GIARETTA PIETRO LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anno 2018 – Determinazioni in ordine alle risorse variabili - Rettifica Fondi 2016 e 2017- Art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 ed art. 67 C.c.n.l. 21.05.2018. Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2017-2018 - parte giuridica ed economica.

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 – c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego “T.U.P.I.”- impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, salvo che per le determinazioni in ordine alle risorse variabili e per gli indirizzi impartiti alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la definizione della contrattazione decentrata integrativa;
- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno o anche di mantenimento degli standard erogativi dei servizi (parere Aran prot. n. 19932 del 18/06/2015, art. 23 comma 3 del D. Lgs. n. 75/2017 ed art. 67, comma 5, lett. b) del C.c.n.l. comparto “Funzioni Locali” 21.05.2018);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti gli artt. 6, 48, 88 ss., 147 ss. del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico degli enti locali) e rilevata la competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate;

Richiamato il vigente sistema delle fonti della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori:

➤ **Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni**

- art. 7 “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE” - “*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*”;

- art. 40 “CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI E INTEGRATIVI”

“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Omissis

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis;

Omissis

3-quinquies. omissis Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile....., In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. (omissis)”, fatta salva la diversa procedura indicata nel medesimo comma al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate;

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;

- art. 40bis “CONTROLLI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA”

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Omissis

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. omissis;

Omissis

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, **le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.**

Omissis

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

- art. 45 "TRATTAMENTO ECONOMICO"

1. **Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.**

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. *I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.";

- Art. 48 "DISPONIBILITÀ DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E VERIFICA"

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. *Omissis "Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.";*

Visti altresì i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018:

- art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 - previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- art. 1, comma 236 della legge 208/2015 - previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

- art. 23 "Salario accessorio e sperimentazione" del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, di attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" – previsione al **comma 2** che "**Nelle more di quanto previsto dal comma 1** [progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante graduale convergenza dei medesimi trattamenti nella contrattazione collettiva nazionale] al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, **assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a**

decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. – previsione al **comma 3.** Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e **gli enti locali**, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile."**;

Dato dunque atto che i vincoli al trattamento economico accessorio complessivo per l'anno 2018 corrispondono ai limiti del 2017 e, conseguentemente, per quanto testè richiamato del 2016, in quanto non si sono verificate tutte le condizioni previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato che l'ente ha operato riduzioni al trattamento accessorio, per il rispetto del limite del fondo anno 2010 e per la cessazione di personale nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013 e pertanto il fondo delle risorse decentrate è gravato da una decurtazione consolidata, pari ad € 5.614,34 (certificata con verbale del Revisore dei Conti n. 18 del 16.12.2015);

Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018, in particolare il Titolo VIII "Trattamento economico", art. 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione" ed art. 68 "Fondo risorse decentrate: utilizzo";

Atteso che, ai sensi dell'art. 67, comma 5, del C.c.n.l. 21.05.2018

“Gli enti possono destinare apposite risorse:

- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostepersonale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)” (incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale);

che, stante il comma 6, in ogni caso le risorse integrative devono essere stanziare nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale, non se l'ente versi in condizioni di dissesto, fatte salve le quote di incentivi previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

che, al comma 11 si conferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi;

Dato atto che l'art. 67, comma 7, del C.c.n.l. 21.05.2018 stabilisce che il rispetto della disposizione di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 deve avvenire, complessivamente, per la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5 (retribuzione di posizione e di risultato), a carico dei bilanci;

Considerato che alla data odierna l'Ente non ha proceduto, a norma dell'art. 13 comma 3 e seguenti del C.c.n.l. 21.05.2018, al riassetto delle posizioni organizzative secondo i criteri generali di cui all'art. 5

comma 3 lett. e) del medesimo contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. u), che demanda alla contrattazione collettiva integrativa *“l'incremento delle risorse di cui all'art. 5, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67”* ed all'art. 5 comma 3 lett. g) che demanda al confronto *“la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7”*;

Preso atto che la costituzione del fondo delle risorse decentrate secondo l'art. 67 del C.c.n.l. "Funzioni Locali" 21.05.2018 si articola, come precedentemente, in "parte stabile" e "parte variabile":

"Parte stabile" così costituita:

- unico importo consolidato (Iuc) di tutte le risorse stabili, come indicate dall'art. 31, comma 2, del C.c.n.l. 22.01.2004 – anno 2017- da certificare dall'organo di revisione contabile;
- importo corrispondente allo 0,20 del monte salari 2001 (art. 32 comma 7 del C.c.n.l. 22.01.2004) qualora tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per incarichi di "alta professionalità";
- incrementi delle risorse stabili secondo le voci art. 67, comma 2, lett. a)-h);

"Parte variabile" così prevista:

- quantificazione con importi variabili di anno in anno;
- risorse derivanti da accordi di sponsorizzazione/collaborazione - art. 43 della legge n. 449/1997;
- quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
- risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000 (compensi messi notificatori);
- eventuale integrazione di risorse variabili sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997;
- importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b), per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione;
- integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale e della corrispondente riduzione prevista della componente variabile dei fondi anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse stabili;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate ed, in particolare, nel rispetto del limite per il trattamento economico accessorio dell'anno 2016;

Atteso che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste:
 - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 - assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 - fondo del lavoro straordinario;

Richiamata la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza quale il Comune di Oppeano, e del trattamento accessorio del Segretario Comunale come definito dai contratti collettivi e quantificato dall’Ente;

Dato atto che, in considerazione delle novità introdotte dal C.c.n.l. "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, l’Ufficio Personale ha ritenuto di effettuare una verifica dei fondi 2016-2017, avvalendosi del supporto di ditta specializzata in materia, così da creare una sorta di nuova base di partenza per gli adempimenti futuri;

Atteso che l’attività di verifica è giunta a conclusione ed occorre procedere alle operazioni necessarie sulla parte stabile (con particolare riferimento alla rideterminazione per incremento stipendiale Art. 67 comma 2 lettera b) Ccnl 2016/2018 ed all’importo dello 0,20 del monte salari 2001 ex art. 32 comma 7 del C.c.n.l. 22.01.2004) e della parte variabile dei Fondi 2016-2017 e 2018;

Preso atto che il C.c.n.l. "Funzioni Locali" 21.05.2018 prevede di intervenire anzitutto in rettifica dei fondi 2016-2017 per gli istituti incisi dagli incrementi stipendiali, quali le progressioni economiche orizzontali;

Richiamate:

- la determinazione n. 488 del 19/12/2016, con la quale si è provveduto alla costituzione definitiva del fondo accessorio 2016;
- la determinazione n. 508 del 28/12/2017, con la quale si è provveduto alla costituzione definitiva del fondo accessorio 2017;

Visto l’allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 maggio u.s. , n. 18, nell’ambito del monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all’anno 2017, che evidenzia come «necessario» per le amministrazioni intervenire, previa certificazione dell’organo di controllo, a rettifica della tabella 15 del Conto annuale 2016 alla riga “*rideterminazione per incremento stipendiale Art. 67 comma 2 lettera b) Ccnl 2016/2018*”, poiché gli incrementi stipendiali, previsti dai diversi CCNL una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Considerato pertanto necessario rettificare i fondi anni 2016 e 2017 - voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall’01/01/2016 (per € 148,42) e 01/01/2017, (per € 442,79), evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti “*in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica*”, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018 e dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie- n. 19/2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali (anche parere Aran RAL_039);

Valutato, rispetto all’importo corrispondente allo 0,20 del monte salari 2001 (art. 32 comma 7 del C.c.n.l. 22.01.2004) da far confluire nell’importo unico consolidato (Iuc) di tutte le risorse stabili, viste le posizioni Aran, espresse nei pareri 14280 del 26 luglio 2018 e 9239-cfl17, di non inserire il relativo importo considerato che “*Se le risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziare dall’Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018*” salvo riaprire i fondi precedenti,

2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016, peraltro “Data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, anche ai fini del rispetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica intervenuti anche in passato in materia e venendo in considerazione una problematica concernente comunque le modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, ulteriori indicazioni possono essere utilmente acquisite anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico”;

Rilevato che, a seguito della verifica sui fondi 2016-2017, sono stati quantificati:

- l’importo unico consolidato anno 2017 in Euro 73.451,77;
- i differenziali delle progressioni come da CCNL 21/05/2018:
 - Anno 2016: Euro 148,42
 - Anno 2017: Euro 442,79
 - Anno 2018: Euro 1.351,54

come risultante dagli atti/tabelle depositate all’ufficio personale;

Atteso che contestualmente si è ritenuta necessaria l’effettuazione di una ricognizione delle somme dovute al personale per incentivi funzioni tecniche ai sensi D. Lgs. n. 50/2016 in considerazione anche dell’avvicendamento del personale apicale del servizio interessato nel corso degli ultimi anni;

Evidenziato che dette somme sono state quantificate per gli anni 2016, 2017 e 2018 come segue:

| | | |
|------------|------|-----------|
| Anno 2016: | Euro | 0,00 |
| Anno 2017: | Euro | 4.318,10 |
| Anno 2018: | Euro | 15.663,78 |

e che, in particolare, per l’anno 2017 il valore è soggetto al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, mentre per l’anno 2018 vale quanto previsto dall’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed altresì l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, con riferimento al principio di diritto ivi enunciato, secondo cui gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege*, facenti capo agli stessi capitoli, sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi o forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio ai dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Viste le tabelle di raffronto degli anni 2016 – 2017 predisposte dall’ufficio personale comprensive degli aggiornamenti suddetti e dei differenziali delle progressioni come da CCNL 21/05/2018, dalla quale risulta la necessità di ridurre di Euro 927,10 ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il fondo del trattamento accessorio anno 2017, che per la parte fondo risorse decentrate soggette a contrattazione, per il personale non incaricato di posizione organizzativa, non risulta ancora ripartito in quanto deve essere sottoscritto il relativo contratto decentrato;

Ritenuto pertanto di rettificare conseguentemente i provvedimenti relativi all’inserimento delle voci della parte variabile dei fondi anno 2016 e 2017 come segue:

- D.G.C. n. 96 del 09/08/2016 limitatamente all’importo di Euro 11.661,44 riferito alla progettazione interna ex art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 113 del D.Lgs. 50/2016) – fuori dal limite previsto per il trattamento accessorio - in quanto non correttamente calcolato e in ogni caso non erogato;
- D.G.C. n. 164 del 28/12/2017 come segue:
 - Euro 8.000,00 (ex ai sensi dell’art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999) per il finanziamento dell’indennità di turnazione – importo confermato e corrispondente ad obiettivi di mantenimento livelli di erogazione del servizio vigilanza formalmente assegnati in sede di P.e.g./Piano Performance, piano dei fabbisogni di personale e di atti organizzativi del Comando di Polizia Locale Intercomunale;
 - Euro 1.000,00 destinate al recupero evasione ICI – in luogo di € 8.000,00 preventivate – corrispondenti al reale incasso da accertamenti ICI come comunicato dall’Ufficio Tributi;
 - Euro 3.391,00 per incentivi funzioni tecniche ai sensi D. Lgs. n. 50/2016 – in quanto risorse variabili soggette al limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

in considerazione del fatto che il fondo produttività anno 2017 non è ancora stato contrattato;

Considerato, ai fini della definitiva costituzione del fondo anno 2018, di autorizzare l’inserimento:

DELIBERA DI GIUNTA n. 158 del 27-12-2018 - COMUNE DI OPPEANO

- ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018, delle risorse economiche relative agli incentivi per funzioni tecniche per € 15.663,78 (non soggette a vincoli di contenimento);
- risorse relative a specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. c), per incentivi relativi ad attività di recupero ics non evasa, pari ad € 4.391,00;
- risorse legate ad obiettivi specifici del piano della performance, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. i), pari ad € 8.000,00 (servizi in turnazione della Polizia Locale, giusta D.G.C. n. 44 del 05/04/2018);
- risorse relative a specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. c), per compensi istat, attività non ordinariamente resa, pari ad € 374,16 (non soggette a vincoli di contenimento).

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

- indennità di comparto;
- progressioni economiche a regime;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Visti pertanto i fondi delle risorse decentrate Anni 2016-2017 e 2018, allegati al presente provvedimento;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato tuttavia **atto** che, per garantire il rispetto del limite per il trattamento economico accessorio dell'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, occorre procedere a decurtazioni delle risorse decentrate fondo anno 2017 ed alla determinazione definitiva del fondo anno 2018 come testè precisato e di seguito riproposto in forma schematica:

| ANNO | TOTALE FONDI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO* | IMPORTO ECCELENTE LIMITE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2016 | RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (come da dettaglio nei fondi allegati) | RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DA DECURTARE |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 (*Anno di riferimento) | € 143.452,18 | // | // | // |
| 2017 | € 144.379,28 | € 927,10 | € 13.318,10 | € 4.318,10 (incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016) in quanto assoggettate al limite ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 e secondo |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | giurisprudenza contabile → Inserimento nel Fondo di € 3.391,00(= € 4.318,10 – 927,10) |
| 2018 | € 143.452,18 | // | € 16.000,00 | € 4.391,00(risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, rispetto all'importo previsionale consolidato di € 8.000,00 in quanto l'importo da inserire deve essere rapportato ai dati di effettivo incasso del Fondo riscossioni accertamenti Ici) |
| *Fondo risorse decentrate-Fondo P.O. retribuzione di posizione e di risultato-maggiorazione retribuzione di posizione Segr. Com.-assegno ad personam art. 110 Tuel-trattamento accessorio personale stabilizzato – Fondo lavoro straordinario | | | | |

Considerato che la costituzione del Fondo 2018 sarà oggetto di controllo da parte dell'Organo di Revisione che rilascerà apposita certificazione, così come previsto dalla circolare vademecum Ragioneria Generale dello Stato, n. 20/2017 (MEF - RGS - Prot. 85413 del 05/05/2017) e dall'art. 67 comma 1 del C.c.n.l. 21.05.2018, in quanto il Fondo per le risorse decentrate costituisce spesa di personale soggetti ai limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 ss.mm.ii.;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi, interpretazioni vincolanti della magistratura contabile o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto l'art. 4 "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, in vigore dal 6 maggio 2014, che prevede che:

1. Le regioni e **gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate**, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, **le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Omissis...**
2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1

nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”;

Visti i seguenti provvedimenti in materia di utilizzo del Fondo risorse decentrate:

- i decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, e n. 75 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...”;

- l'art. 68 e le disposizioni ivi richiamate del C.c.n.l. Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018;

- gli atti programmatici dell'Amministrazione Comunale – D.U.P. 2016-2018/2017-2019/2018-2020, relative modifiche e P.e.g./Piano delle Performance 2016-2018/2017-2019/2018-2020;

Dato atto che l'art. 67, comma 5, lett. b) del C.c.n.l. 21.05.2018 prevede che gli Enti possono destinare alla componente variabile del Fondo risorse decentrate, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, comprensivo delle risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) del contratto (incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale);

Atteso che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017:

“01. Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano *omissis* le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, *omissis* nel Piano della performance di cui all'articolo 10”.

1. *Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”, che per gli enti territoriali, è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 518 della legge 5 giugno 2003, n. 131. **Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. **Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2003, n. 196 e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.**”;***

Visto il parere dell'Aran prot. n. 19932 del 18/06/2015, nel quale l'Agenzia, procedendo ad un

aggiornamento dei precedenti orientamenti applicativi, in attesa di una nuova disciplina contrattuale ed a fronte delle tendenze evolutive in materia di performance e contrattazione integrativa, se pure con riferimento alle risorse di cui all'art. 15 comma 5 del C.c.n.l. 1.4.1999, ha specificato che le risorse stanziare a tale titolo possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai "compensi di produttività", tra quelli di cui all'art. 17 del medesimo C.c.n.l., cioè istituti comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l'assunzione di particolari responsabilità necessarie per il conseguimento di obiettivi di performance organizzativa, risorse non confermate o stabilizzate automaticamente ma da determinare anno per anno in presenza dei necessari requisiti legittimanti, nonché a remunerare obiettivi di mantenimento di standard erogativi di servizi purché continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente, fermi restando i vincoli generali di finanza pubblica, il contenimento delle spese di personale, la capacità di spesa e la sostenibilità nel tempo della dinamica retributiva;

Ritenuto pertanto allo stato di dettare alla Delegazione trattante di parte datoriale (pubblica), costituita con D.G.C. n. 67 del 12.06.2018, al fine di perfezionare la piattaforma contrattuale anni 2017-2018 ed adeguarla alle disposizioni in materia di performance individuale ed organizzativa ed agli assetti finanziari dell'Ente le direttive riportate in allegato;

Visto l'art. 8 del C.c.n.l. 21/05/2018 relativo ai tempi ed alle procedure per la stipulazione ed il rinnovo dei contratti collettivi decentrati integrativi;

Ritenuto pertanto di conferire specifico mandato alla Delegazione trattante di parte datoriale (pubblica) per la definizione dell'ipotesi di c.c.d.i. 2017-2018 – Parti Giuridica ed Economica - in rappresentanza dell'Ente datore di lavoro e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con la presente deliberazione;

Richiamato l'art. 2 comma 3-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. che prevede che "Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che è in ogni caso prevista l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Dato atto che anche la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4 "Informazione" C.c.n.l. 21 maggio 2018;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Visti dunque:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 25.05.2017 n. 75, ed, in particolare, art. 88 "Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali" e Titolo III "Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale";
- il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 come modificato dal D. Lgs. 25.05.2017 n. 74;
- il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, artt. 14 e 20;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Rilevata la propria competenza a deliberare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio personale e di regolarità
DELIBERA DI GIUNTA n. 158 del 27-12-2018 - COMUNE DI OPPEANO

contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

SI PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di rettificare** i i fondi anni 2016 e 2017 - voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall'01/01/2016 (per € 148,42) e 01/01/2017, (per € 442,79), evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti *"in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica"*, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018 e dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie- n. 19/2018;
3. **Di determinare** i fondi anni 2017 e 2018 in osservanza del limite per il trattamento economico accessorio dell'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, operando le decurtazioni evidenziate nei prospetti allegati, come motivate nel preambolo del presente provvedimento;
4. **Di dare atto** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi, interpretazioni vincolanti della magistratura contabile o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
5. **Di precisare** che alla data odierna l'Ente non ha proceduto, a norma dell'art. 13 comma 3 e seguenti del C.c.n.l. 21.05.2018, al riassetto delle posizioni organizzative secondo i criteri generali di cui all'art. 5 comma 3 lett. e) del medesimo contratto, *in relazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. u), che demanda alla contrattazione collettiva integrativa "l'incremento delle risorse di cui all'art. 5, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67" ed all'art. 5 comma 3 lett. g) che demanda al confronto "la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7"*;
6. **Di approvare** la proposta di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., che prevede il riparto del medesimo con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
7. **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa del personale;
8. **Di dare atto** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:
 - indennità di comparto;
 - progressioni economiche a regime;
9. **Di demandare** al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica la convocazione del tavolo negoziale per definire l'ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa anni 2017-2018 – Parte Giuridica ed Economica – anche in relazione alla definitiva quantificazione dei relativi Fondi delle Risorse Decentrate e dei vincoli di bilancio;
10. **Di conferire** specifico mandato alla Delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione dell'ipotesi di c.c.d.i. 2017-2018 – Parte Giuridica ed Economica - in rappresentanza dell'Ente datore di lavoro e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con la presente deliberazione;
11. **Di riconoscere** pertanto i poteri e gli ambiti operativi riconosciuti alla Delegazione trattante di parte pubblica con la presente deliberazione quale referente della Giunta Comunale e della delegazione sindacale

di cui all'art. 7 del C.c.n.l. del 21.05.2018 per qualsivoglia questione interpretativa relativa al contratto decentrato integrativo stipulato ed alle c.d. code contrattuali, nonché per l'eventuale attivazione delle procedure di verifica dell'attuazione del contratto decentrato stesso ai sensi dell'art. 3 comm 5 del C.c.n.l. 21.05.2018;

12. **Di disporre** conseguentemente che la sottoscrizione del c.c.d.i. 2017-2018 – Parte Giuridica ed Economica - sia preceduta dalla verifica tecnico-finanziaria di competenza dell'organo di revisione contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 al fine del rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 3bis e 3quies del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. secondo gli schemi di relazione ai contratti integrativi approvati con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012;

13. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 40 comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo e fatte salve le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis;

14. **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

15. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Personale;

16. **Di informare** le OO.SS. e le R.S.U. dell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4 "Informazione" C.c.n.l. 21 maggio 2018;

17. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: "Amministrazione trasparente", "Personale", "Contrattazione integrativa" ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente, stante l'urgenza, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anno 2018 Determinazioni in ordine alle risorse variabili - Rettifica Fondi 2016 e 2017- Art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 ed art. 67 C.c.n.l. 21.05.2018. Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2017-2018 - parte giuridica ed economica.

PARERE **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, 27-12-18

VISTO: REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to MAZZOCCO CHIARA

PARERE: **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012.

Li, 27-12-18

VISTO: REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to GIARETTA PIETRO LUIGI

Il Segretario comunale
F.to MAZZOCCO DR.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico che la presente deliberazione della Giunta dell'Ente è copia conforme all'originale ed è stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all'indirizzo www.comune.oppeano.vr.it oggi **22-02-19**, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri capigruppo in conformità all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 22-02-19

Il Funzionario incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Funzionario incaricato
ZERMIANI NADIA

FONDI 2016-2018

ALLEGATO A1

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2016

| | ANNO 2016 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI | € 87.476,19 | |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI | // | |
| DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 | - € 5.614,34 | |
| INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI VARIAZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI | // | |
| TOTALE | | € 81.861,85 |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | € 1.633,42 | |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | // | |
| TOTALE VOCI ESCLUSE | | - € 1.633,42 |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO | | € 58.423,75 |
| MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE | // | // |
| ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL | // | // |
| INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO | // | // |
| FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...) | | € 4.800,00 |
| | | |
| TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D. LGS. 75/2017 | | € 143.452,18 |

ALLEGATO A2
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
ANNO 2017

| | ANNO 2017 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI | € 87.358,56 | |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI | // | |
| DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 | - € 5.614,34 | |
| INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI VARIAZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI | // | |
| TOTALE | | € 81.744,22 |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | € 1.515,79 | |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | // | |
| TOTALE VOCI ESCLUSE | | - € 1.515,79 |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO | | € 58.423,75 |
| MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE | // | // |
| ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL | // | // |
| INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO | // | // |
| FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...) | | € 4.800,00 |
| | | |
| TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D. LGS. 75/2017 | | € 143.452,18 |

**ALLEGATO A3
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2018**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018 | € 73.451,77 |
| Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2 | |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) | |
| RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D) | |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) | |
| IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI | |
| INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G) | |
| INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H) | |
| ... | |
| TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 | |
| Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2 | |
| INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 | |
| DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 | € 1.351,54 |
| | |
| TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 | € 1.351,54 |
| Risorse variabili soggette al limite | |
| SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA'ORDINARIAMENTE RESE | |
| RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI | € 4.391,00 |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017) | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ... | |
| FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) | |
| MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F) | |
| RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G) | |
| 1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H) | |
| OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I) | € 8.000,00 |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K) | |
| | |
| TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 | € 12.391,00 |
| | |
| Risorse variabili NON soggette al limite | |
| ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2) | |
| ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E) | |
| SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA'NON ORDINARIAMENTE RESE | |
| RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016 | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018) | € 15.663,78 |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...ISTAT | € 374,16 |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ... | |
| RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA'METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J) | |
| ... | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 | € 16.037,94 |
| | |
| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE | € 103.232,25 |
| DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE | € 85.842,77 |
| DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE | € 17.389,48 |
| | |
| Decurtazioni | |
| DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014) | € 5.614,34 |
| RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014) | |
| RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001) | |
| ALTRE DECURTAZIONI.... | |
| | |
| TOTALE DECURTAZIONI | € 5.614,34 |
| | |
| TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI | € 97.617,91 |
| | |
| EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17 | € 0,00 |
| | |
| | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | € 97.617,91 |

ALLEGATO B
VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 75/2017

| TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | |
| | ANNO 2016 | | ANNO 2018 | |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI | € 87.476,19 | | € 103.232,25 | |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI | | | | |
| DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 | -€ 5.614,34 | | -€ 5.614,34 | |
| INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI | | | | |
| TOTALE | | € 81.861,85 | | € 97.617,91 |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | € 1.633,42 | | € 17.389,48 | |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | | | | |
| TOTALE VOCI ESCLUSE | | - € 1.633,42 | | - € 17.389,48 |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO | | € 58.423,75 | | € 58.423,75 |
| MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE | | | | |
| ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL | | - | | |
| INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO | | - | | |
| FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...) | | € 4.800,00 | | € 4.800,00 |
| | | | | |
| TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 | | € 143.452,18 | | € 143.452,18 |
| DA RIDURRE AI SENSI ART. 23, CO. 2, D. LGS. N. 75/2017 | | | | € 0,00 |



COMUNE DI OPPEANO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data

_____ con le seguenti OO.SS.:

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data _____

INDICE

CAPO I - Principi generali

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Costituzione e destinazione del fondo incentivante e per l'innovazione
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore del Comune
- Art. 7 - Incarichi svolti da dipendenti del Comune a favore di altre Stazioni Appaltanti
- Art. 8 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 9 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 10 - Suddivisione in lotti
- Art. 11 - Centrali di committenza

CAPO II - Fondo per lavori

- Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione e la misura dell'incentivo per l'affidamento di lavori
- Art. 13 - Disciplina delle varianti
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 15 - Presupposti per l'attribuzione e la misura dell'incentivo per l'acquisizione di servizi e forniture
- Art. 16 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Norme comuni

- Art. 18 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 19- Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 21 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 22 - Principi in materia di valutazione
- Art. 23 - Funzioni articolate e singole
- Art. 24 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 25 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 26 – Verifica della conclusione delle singole fasi

Art. 27 - Liquidazione - limiti

Art. 28 - Informazione e confronto

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore.

Proposta di
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2
Costituzione e destinazione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata all'incentivazione del personale impegnato nelle attività previste dal presente regolamento con riferimento ad un lavoro, servizio o fornitura; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione (a titolo esemplificativo, acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico; attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori). Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
2. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010 e dalle norme vigenti.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
4. La distribuzione del fondo è prevista solo in caso di conclusione della procedura di aggiudicazione/affidamento.

Art. 3
Destinatari

1. La quota dell'80% del fondo costituito secondo il presente regolamento è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;

- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dal Comune di Oppeano, anche in qualità di Comune Capofila della Centrale di Committenza, in conformità alla convenzione costitutiva.

Art. 4

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 6

Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore del Comune

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente Regolamento svolte a favore del Comune dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina. I compensi sono trasferiti al Comune presso cui presta servizio il dipendente per la corresponsione dei medesimi, previa attestazione del competente ufficio del Comune titolare del rapporto di lavoro ai fini del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7

Incarichi svolti da dipendenti del Comune a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente Regolamento svolte da personale del Comune a favore di altre Stazioni Appaltanti, previo nulla osta e nel rispetto del regolamento incentivante dalle

medesime approvato, sono trasferiti al Comune dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione per la corresponsione al personale interessato.

2. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative agli incarichi conferiti al personale dipendente da altre Stazioni Appaltanti al fine di verificare il rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata in relazione alle fasce percentuali previste nel presente regolamento, da riconoscere per le attività indicate dalla legge, sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, quantificato in fase di progettazione ed inserito nei quadri economici del lavoro o del costo preventivato del servizio/fornitura e fatte salve le esclusioni previste dal presente regolamento, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, né varianti progettuali, e comprensiva per la parte destinata ad incentivazione dei dipendenti anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Art. 9

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) le attività concernenti la progettazione;
- c) i lavori in amministrazione diretta;
- d) i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
- e) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 100.000,00;
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
- g) lavori a scomputo;
- h) lavori/servizi di manutenzione;
- i) concessioni di lavori/servizi/forniture;
- j) lavori affidati da società *in house*, consorzi di diritto pubblico e società miste.

Art. 10

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg) del Codice.

Art. 11

Centrali di committenza

1. Per le procedure svolte dal personale della Centrale di committenza (C.U.C.) sono attribuiti, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., incentivi per le fasi di attività/prestazioni previste dal presente regolamento, secondo le percentuali indicate nelle tabelle allegate, su richiesta del Responsabile della Centrale, in una quota comunque non superiore ad un quarto dell'incentivo.

2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione alla quota eventualmente spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II
Fondo per lavori

Art. 12

Presupposto per l'attribuzione e misura dell'incentivo per l'affidamento di lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo incentivante e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici e l'aggiudicazione del relativo contratto.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.
4. La misura effettiva del Fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, secondo la seguente tabella:

TABELLA – LAVORI PUBBLICI

| Classi di importo dei lavori | Percentuale da applicare |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Fino ad € 1.000.000 | 2% |
| Oltre € 1.000.000 e sino ad € 5.548.000 | 1,8% |
| Oltre € 5.548.000 e sino ad € 10.000.000 | 1,6% |
| Oltre € 10.000.000 e sino ad € 25.000.000 | 1,4% |
| Oltre € 25.000.000 | 1,0% |

Art. 13

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice non contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto.

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere ed attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella **tabella allegata**.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 15

Presupposti per l'attribuzione e misura dell'incentivo per acquisizione di servizi e forniture

1. Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi (o documento equiparabile), l'approvazione di un documento di progettazione (o documento equiparabile) di servizi e /o forniture e l'aggiudicazione del relativo contratto.
2. Ai sensi dell'art. 23 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

3. Negli appalti di servizi e forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016.

4. La misura effettiva del Fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, secondo la seguente tabella:

TABELLA – SERVIZI E FORNITURE

| Classi di importo dei servizi/forniture | Percentuale da applicare |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Da € 100.000 sino ad € 500.000 | 2% |
| Oltre € 500.000 | |
| - Sino ad € 500.000 | 2,0% |
| - Per la parte eccedente € 500.000 | 1,5% |

Art. 16

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. L'Amministrazione destina, a valere sullo stanziamento previsto per i servizi e le forniture un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative alle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione degli stessi ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in una somma non superiore al 2% dell'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione), né varianti del documento di progettazione.

Art. 17

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere ed attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 18

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura percentuale dell'aliquota prevista per la singola funzione espletata.

Art. 19

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti all'uopo incaricati, incrementano il fondo per l'innovazione.

Art. 20

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, previa contestazione scritta nei modi previsti dall'ordinamento comunale.

Art. 21

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, da vincoli normativi o da sopravvenienze di cantiere, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice o da vincoli normativi, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

| Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10% |
| | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 30% |
| | Oltre il 40% del tempo contrattuale | 50% |
| | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20% |

| | | |
|------------------------|------------------------------------------|-----|
| Costi di realizzazione | Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 40% |
| | Oltre il 40% dell'importo contrattuale | 60% |

Art. 22

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di competenza.

Art. 23

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 24

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 25

Liquidazione dell'incentivo

1. La quantificazione del compenso ai fini della liquidazione è effettuata dal competente Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte a seguito aggiudicazione del contratto e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura, in relazione alle fasi effettivamente espletate.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte e ferma restando l'aggiudicazione del contratto, a condizione che le quote di incentivo, come calcolate ed inserite nei quadri economici, secondo le percentuali di legge e di regolamento, siano state regolarmente imputate al fondo delle risorse decentrate ed oggetto di contrattazione collettiva integrativa
ovvero
 - nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento ferma restando l'aggiudicazione del contratto, a condizione che le quote di incentivo, come calcolate ed inserite nei quadri economici, secondo le percentuali di legge e di regolamento, siano state regolarmente imputate al fondo delle risorse decentrate ed oggetto di contrattazione collettiva integrativa.

4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, relaziona circa le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno oggetto di liquidazione successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la trasmissione al Responsabile del personale per le attività di competenza e con richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 26

Verifica della conclusione delle singole fasi

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento, ferma restando l'aggiudicazione ai fini della liquidazione;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando/lettere di inviti/avvisi, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificato di conformità;
- h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

In dettaglio:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

Il competente Responsabile del Servizio (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante)

– dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

– il Responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Servizio competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– il Responsabile del Servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

– il Responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Servizio competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

Il Responsabile del Servizio competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante):

– valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

– assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la attribuzione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile del Servizio al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

– delle attività assegnate e di quelle espletate;

– dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

– che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Art. 27

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni o da soggetti privati in convenzione con l'Amministrazione Pubblica, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 28

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29

Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni, nonché impegnate le somme previste nei pertinenti stanziamenti di bilancio.

2. E' consentita la liquidazione delle somme a titolo di incentivo maturate nelle more di approvazione del presente Regolamento al ricorrere delle seguenti condizioni:

- effettivo svolgimento delle funzioni come attestato da documentazione relativa alle fasi di lavoro/procedimenti/subprocedimenti seguiti, con data e/o protocollo di riferimento;
 - assenza di contenzioso con l'Ente o con i terzi in merito all'attività svolta;
 - parametrizzazione delle percentuali di incentivo da riconoscere al personale previsto dal regolamento comunale previgente al tetto massimo dell'80% del valore del Fondo.
3. Il compenso incentivante previsto non può superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo spettante al singolo dipendente quale trattamento economico fondamentale.
4. Il presente Regolamento è altresì applicabile per le attività e funzioni svolte dal personale formalmente incaricato delle funzioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici nei principi e contenuti nel tempo vigenti, nel periodo compreso tra il 24 giugno 2014 ed il 18 aprile 2016.
5. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

Tabella Incentivi Funzioni Tecniche -
Lavori

Allegato D.G.C. n.
del

| funzione affidata | fase di programmazione | fase di verifica e validazione | fase di affidamento (predisposizione e controllo procedure di gara) | fase di esecuzione | % da applicare |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Responsabile del procedimento | | 5 | 4 | 10 | 19 |
| Verificatore progettazione | | 9 | | | 9 |
| Validatore | | 3 | | | 3 |
| Direzione dei lavori | | | | 22 | 22 |
| Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva | | | | 8 | 8 |
| Collaudatore/certificatore regolare esecuzione | | | | 8 | 8 |
| Collaboratori tecnico-amministrativi | | 6 | 1 | 8.5 | 15.5 |
| Collaboratori giuridico -amministrativi | | | 13.5 | 2 | 15.5 |
| | | 23 | 18.5 | 58.5 | 100 |

Tabella Incentivi Funzioni Tecniche -
Servizi e Forniture

Allegato D.G.C. n.
del

| funzione affidata | fase di programmazione | fase di verifica | fase di affidamento (predisposizione e controllo procedure di gara) | fase di esecuzione | % da applicare |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Responsabile del procedimento | 10 | 3 | 10 | 15 | 38 |
| Direttore dell'esecuzione | | | | 15 | 15 |
| Verificatore conformità/Certificatore regolare esecuzione | | 4 | | 6 | 10 |
| Collaboratori tecnico-amministrativi | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 |
| Collaboratori giuridico -amministrativi | 3 | | 14 | 2 | 19 |
| | 16 | 9 | 30 | 45 | 100 |

* Le percentuali dell'incentivo previste per le fasi indicate nelle tabelle sono riconosciute al personale assegnato alla struttura della Centrale di Committenza per le gare alla stessa affidate e svolte per conto dei Comuni associati in misura non superiore ad 1/4 dell'incentivo massimo attribuibile (80% delle percentuali previste per classi di importo dei lavori-servizi e forniture).



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

DETERMINAZIONE N. ____ DEL _____

Oggetto: Lavoro/Servizio/Fornitura di _____.
Costituzione gruppo di lavoro/ufficio a supporto del Responsabile unico del procedimento.

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area/Settore attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;
- sono rispettate le misure di prevenzione dei rischi di illegalità previste dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Oppeano;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 50/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*";
- l'art. 5 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
- gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in materia di competenze dei Dirigenti e dei Funzionari direttivi;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici;
- il Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche approvato con D.G.C. n. ____ in data _____, a seguito contrattazione decentrata integrativa in data _____;

- il decreto sindacale con il quale viene conferita la posizione organizzativa, per la direzione e responsabilità dell' Area / Settore a _____;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ in data _____ è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche XXXX-XXXX+1-XXXX+2 // il programma biennale dei servizi e delle forniture XXXX-XXXX+1

e/o, se lavori di importo inferiore a 100.000 € (**consultare periodicamente le soglie previste dal Codice dei Contratti Pubblici per l'inserimento di lavori / servizi e forniture negli atti di programmazione*)

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ in data _____ è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del lavoro / la progettazione di servizio/fornitura;

CONSIDERATO che lo scrivente è stato/a individuato/a quale Responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento, esecuzione e controllo dei lavori / servizi /forniture di cui trattasi;

ATTESO che per l'efficace e puntuale espletamento delle predette funzioni di R.u.p. si ritiene necessario avvalersi del supporto di un gruppo di lavoro, in relazione alle competenze professionali richieste dal lavoro / servizio / fornitura di cui trattasi e del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche;

RITENUTO di individuare il gruppo di lavoro come segue:

- dipendente _____ Cat. ____ - Ufficio di assegnazione _____ - attività di _____(descrivere con sufficiente grado di dettaglio) - eventuali tempi assegnati;
- dipendente _____ Cat. ____ - Ufficio di assegnazione _____ - attività di _____(descrivere con sufficiente grado di dettaglio) - eventuali tempi assegnati;
- dipendente _____ Cat. ____ - Ufficio di assegnazione _____ Ufficio Gare - Centrale di Committenza - - attività di _____(descrivere con sufficiente grado di dettaglio) - eventuali tempi assegnati;
- dipendente _____ Cat. ____ - Ufficio Gare - Centrale di Committenza - - attività di _____ (descrivere con sufficiente grado di dettaglio) - eventuali tempi assegnati;

CONSIDERATO che i dipendenti, come testé individuati, assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate, oggetto di valutazione intermedia e/o finale, secondo la scheda allegata, con determinazione dell'incentivo spettante;

IN CASO DI PROCEDURE SVOLTE DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA (COMUNE CAPOFILA DI OPPEANO) PER CONTO DEGLI ENTI ASSOCIATI

ATTESO che per le procedure svolte dalla Centrale di Committenza (C.U.C.), su richiesta del Responsabile della Centrale, sono attribuiti incentivi a favore del personale che svolge le fasi di attività/prestazioni previste dal

regolamento, secondo le percentuali ivi indicate, in una quota comunque non superiore ad un quarto dell'incentivo, come previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla convenzione costitutiva della Centrale

- dipendente _____ Cat. ____ - Ufficio Gare - Centrale di Committenza - - attività di _____ (descrivere con sufficiente grado di dettaglio) - eventuali tempi assegnati;

DATO ATTO che entro la data di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati deve essere acquisita dai medesimi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al possesso di requisiti generali ed all'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, e di condizioni ostative al corretto e legittimo esercizio delle attività assegnate, anche ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., secondo il modello allegato;

PRECISATO che il presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per l'espletamento delle funzioni tecniche inerenti le fasi di affidamento, esecuzione e controllo dei lavori / servizi /forniture è l'aggiudicazione del relativo contratto;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI COSTITUIRE, ai sensi e per gli effetti del Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche, il gruppo di lavoro/ufficio a supporto delle funzioni del Responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento, esecuzione e controllo dei lavori / servizi /forniture di cui trattasi come segue:
 - dipendente _____ Cat. ____ - Ufficio di assegnazione _____ - attività di _____ (descrivere con sufficiente grado di dettaglio) - eventuali tempi assegnati;
 - dipendente _____ Cat. ____ - Ufficio di assegnazione _____ - attività di _____ (descrivere con sufficiente grado di dettaglio) - eventuali tempi assegnati;
 - dipendente _____ Cat. ____ - Ufficio di assegnazione _____ Ufficio Gare - Centrale di Committenza - - attività di _____ (descrivere con sufficiente grado di dettaglio) - eventuali tempi assegnati;
 - dipendente _____ Cat. ____ - Ufficio Gare - Centrale di Committenza - - attività di _____ (descrivere con sufficiente grado di dettaglio) - eventuali tempi assegnati;
3. DI APPROVARE in allegato al presente provvedimento

- lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al possesso di requisiti generali ed all'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, e di condizioni ostative al corretto e legittimo esercizio delle attività assegnate, anche ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - la scheda-tipo di valutazione delle attività assegnate al personale componente del gruppo di lavoro del R.u.p.;
4. DI IMPUTARE la quota dell'80% inserito nel quadro economico del lavoro / servizio / fornitura, da riportare all'ulteriore percentuale prevista nelle tabelle del Regolamento per classi di importo dei lavori/servizi/forniture, al Cap. _____ – codice di bilancio _____ – del bilancio di previsione _____;
 5. DI PRECISARE che la somma sarà esigibile secondo i criteri di liquidazione dell'incentivo stabiliti dal Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche, previa verifica positiva della conclusione delle rispettive fasi;
 6. DI TRASMETTERE la presente determinazione, al Responsabile del Servizio Personale per gli adempimenti conseguenti ed al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 7. DI STABILIRE che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito informativo del Comune di Oppeano: www.comune.oppeano.vr.it.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (prov. ____) il _____, residente a _____ in Via _____ n.____, c.a.p._____, prov. _____, codice fiscale _____

dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci dall'art. 76 del medesimo decreto

- il possesso di requisiti generali (diritti civili);
- l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, e di condizioni ostative al corretto e legittimo esercizio delle attività assegnate, anche ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.,

Luogo e data _____

Firma

**SCHEMA DI VALUTAZIONE PERSONALE ASSEGNATO
AL GRUPPO DI LAVORO UFFICIO DEL R.U.P.**

LAVORO / SERVIZIO / FORNITURA DI _____

| |
|--------------------------------------|
| DIPENDENTE _____ – CAT. _____ |
|--------------------------------------|

| FASI DI ATTIVITA' ASSEGNATE | % DI ESPLETAMENTO ATTIVITA' | RISPETTO TEMPI ASSEGNATI | LIVELLO DI PROFESSIONALITA' ESPRESSA (A) | VALUTAZIONE CONCLUSIVA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> Attività eseguita – ≥ 90% sino al 100% dell'attività assegnata - 100% incentivo <input type="checkbox"/> Prevalentemente eseguita – ≥ 60% e sino all'89% dell'attività assegnata – 80% incentivo <input type="checkbox"/> Parzialmente eseguita – ≥ 31% e sino al 59% dell'attività assegnata – 50% incentivo <input type="checkbox"/> Non eseguita – tra 0% e 30% dell'attività assegnata 0 incentivo | <input type="checkbox"/> SI' (100% incentivo) <input type="checkbox"/> NO Tempi previsti / tempi effettivi V. art. 21 Reg. Incentivi Funzioni Tecniche per percentuali di riduzione dell'incentivo | <hr/> CAPACITA' RELAZIONALE (B) <hr/> <input type="checkbox"/> Non adeguata Riduzione incentivo del 50% <input type="checkbox"/> Sufficiente 60% incentivo <input type="checkbox"/> Buona } 100% <input type="checkbox"/> Ottima } 100% <hr/> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Il Responsabile unico del procedimento

La presente scheda è consegnata al dipendente in data _____.

| NOTE DEL DIPENDENTE | CONSIDERAZIONI DEL R.U.P. | ESITO VALUTAZIONE |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | |

Firma del Dipendente _____ Data _____

La presente scheda, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, è trasmessa al Sindaco, al Responsabile del Personale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

**DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE (PUBBLICA)
PIATTAFORMA CONTRATTUALE ANNI 2017-2018**

Anni 2017-2018

Parte Economica

criteri da recepire in apposito Regolamento come da schema allegato con decorrenza da 01.01 anno sottoscrizione contratto integrativo;

- erogazione incentivi per funzioni tecniche (*ex art. 113, d.lgs. 50/2016*) - “risorse variabili” *ex art. 67, comma 3 lett. c) del C.c.n.l. 21.05.2018* - sulla base dei criteri da contrattare e del relativo regolamento, e da approvare in via definitiva con deliberazione di Giunta Comunale in sede di autorizzazione alla stipula del contratto decentrato integrativo, tenendo presente la modifica dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 con l’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall’anno 2018, ed altresì l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, con riferimento al principio di diritto ivi enunciato, secondo cui gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege*, facenti capo agli stessi capitoli, sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi o forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio ai dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Per le procedure aggiudicate nell’esercizio 2017 si dovrà tenere presente il doppio limite dell’accantonamento a bilancio degli importi per gli incentivi funzioni tecniche per il personale interessato (80% max del 2%) e del tetto del trattamento economico accessorio 2017;

Parte Giuridica

Clausole programmatiche e finali

- Le parti condividono l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l’ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2013-2015, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.
- Le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di marzo, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
- Al fine di mantenere l’allineamento tra contratto triennale di cui al comma 2 e contratto integrativo avente per oggetto i criteri di attribuzione dei benefici contrattuali, le parti convengono di applicare il relativo CDI sottoscritto il 17/12/2015 anche agli anni 2017-2018.
- Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell’anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Criteri generali

- conferma dei presupposti e dell'entità per l'erogazione dell'indennità di disagio – rischio nella misura minima giornaliera di € 1,00 – indennità confluite nell'unica “indennità condizioni di lavoro” ex art. 70bis del C.c.n.l. 21.05.2018, da riconoscere in relazione all'effettivo espletamento delle prestazioni lavorative correlate;
- evitare sovrapposizioni di emolumenti accessori correlati ai medesimi presupposti inerenti le modalità di lavoro;
- indennità di turno confermata per il servizio di vigilanza secondo la programmazione del Comando, il piano dei fabbisogni di personale ed in relazione al concreto espletamento delle turnazioni;
- conferma presupposti ed entità dell'indennità per specifiche responsabilità, per il personale di Cat. D, quando non trovi applicazione la disciplina in materia di incarichi di posizione organizzativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 70-quinquies C.c.n.l. 21.05.2018;
- prevedere la correlazione tra risorse variabili del fondo e la destinazione per il finanziamento di obiettivi di mantenimento di standard erogativi di servizi, di sviluppo/miglioramento di attività/servizi, mediante la realizzazione di progetti obiettivo, già individuati alla data odierna e da formalizzare con schede obiettivo e/o con rinvio al Piano delle Performance;
- fondo per le progressioni economiche orizzontali - criteri generali da recepire nella contrattazione decentrata 2019-2021

nel rispetto art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., in particolare dei principi di selettività e di merito, dell'art. 16 del C.c.n.l. 21.05.2018, nonché degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali prevalenti in materia;

- selettività;

- merito: valutazione positiva, corrispondente ad un giudizio corrispondente a “più che soddisfacente” o “buono”/”ottimo” secondo la vigente scheda di valutazione dei dipendenti non assegnatari di specifiche responsabilità od analoga valutazione secondo criteri aggiornati;

ed, in concomitanza, previsione incidenza criteri di esperienza e di competenza acquisita e certificata a seguito di processi formativi diversi da quelli obbligatori:

| | |
|--------------------------------|-----|
| Incidenza valutazione | 60% |
| Incidenza esperienza acquisita | 20% |
| Incidenza competenza acquisita | 20% |

- periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento anni 3;

- priorità al personale in possesso della posizione economica iniziale nella categoria di inquadramento;

- assenze dal servizio nei 24 mesi precedenti, escluse ferie, permessi ex L. 104/1992 ss.mm.ii. ed assenze per gravi malattie e terapie salvavita, non superiori a giorni 50;

- non previsione di accesso al trattamento di quiescenza nell'anno di riferimento della progressione economica;
- assenza di procedimenti disciplinari in corso;
- assenza di sanzioni disciplinari di grado superiore al rimprovero scritto nei due anni precedenti la selezione,
entro i limiti di capienza del fondo disponibile che residua alla destinazione alla performance;